

Statuto di A.R.F.A. Scuola

Art. 1

È costituita l'associazione:

“Associazione per la qualità dei processi di Riforma della scuola, per la valorizzazione di Formazione e Aggiornamento professionale teorico e tecnico-pratico dei lavoratori italiani ed europei della SCUOLA, degli Enti Pubblici e delle Imprese aderenti alla formazione continua” sinteticamente denominata “**A.R.F.A. SCUOLA**”.

L'Associazione non ha scopo di lucro, non ha carattere ideologico, ha durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.

Art. 2

L'associazione A.R.F.A. SCUOLA persegue i seguenti scopi:

- Porsi nei riguardi dell'Amministrazione Scolastica quale interlocutore per la definizione di Progetti, Proposte, Documenti di fattibilità riconducibili ad ogni passaggio riformatore della scuola italiana ed europea in un'ottica di sviluppo e diffusione omogenea del concetto di “qualità totale” nel settore;
- Promuovere in Italia e all'estero Seminari, Corsi e Iniziative di Formazione e Aggiornamento Professionale sia teorico che tecnico-pratico rivolte alle diverse categorie di lavoratori della scuola italiana ed europea (Dirigenti scolastici, Docenti, Insegnanti Tecnico-pratici, Dirigenti e Impiegati amministrativi, Collaboratori Scolastici, figure esterne in convenzione e/o collaborazione con la scuola etc.), degli Enti pubblici e delle Imprese aderenti alla pratica della formazione continua, nonché agli utenti della scuola italiana in genere;
- Promuovere iniziative di confronto, di scambio e verifica con gli utenti della scuola italiana e con le loro famiglie;
- Organizzare convegni, seminari, incontri, dibattiti, stages, concorsi, premi e quant'altro utile ai propri scopi, anche in associazione con Enti, Organizzazioni, Università e Scuole;
- Rappresentare e tutelare sul piano professionale tutti i lavoratori e le professioni presenti nella scuola italiana ed europea;
- Utilizzare tutti gli strumenti utili a favorire la diffusione delle informazioni della e sulla scuola italiana ed europea;
- Validare, promuovere e favorire la diffusione e l'adozione di tutti i supporti didattico-formativi, le attrezzature, le forniture, gli impianti, gli ambienti e i sistemi organizzativi di qualità nella scuola italiana ed europea.

Art. 3

L'associazione A.R.F.A. SCUOLA per il raggiungimento dei suoi fini, in particolare potrà:

- Partecipare ad associazioni, organizzazioni, istituzioni aventi scopi affini o comunque in relazione con i propri fini sociali;
- Partecipare a progetti ed iniziative sia in ambito nazionale che internazionale;
- Supportare, ovvero finanziare, iniziative quali concessioni di borse di studio, premi, seminari, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca in coerenza con i propri fini sociali;
- Svolgere attività editoriale: ad esclusione della stampa quotidiana, pubblicare testi, monografie, supporti informatici, riviste, materiali audiovisivi, multimediali e ipermediali specifici sulle diverse tematiche riconducibili alla scuola italiana ed europea, nonché atti di convegni, di seminari, ovvero studi e ricerche;
- Stipulare convenzioni e accordi con Enti pubblici e privati di qualunque livello, imprese, associazioni e privati cittadini per conseguire gli scopi societari;
- Attuare iniziative e corsi di formazione ed aggiornamento professionale sia teorico che tecnico-pratico ed altri servizi riconducibili in ogni caso alle finalità dell'associazione nei

confronti dei soci, delle scuole, degli enti pubblici, degli enti o imprese private, nonché degli utenti della scuola italiana e dei terzi in genere.

Art. 4

L'associazione A.R.F.A. SCUOLA è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione;
- soci onorari: persone o enti o istituzioni nominati con decisione unanime dal Consiglio Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea, qualora essi abbiano acquisito meriti particolari anche al di fuori dell'attività associativa, ovvero abbiano avuto un ruolo importante nello sviluppo delle iniziative dell'associazione avendo contribuito in modo significativo alla crescita di quest'ultima.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale egli dichiara di condividere gli scopi e le finalità dell'associazione. E' possibile divenire socio ordinario anche per adesione collettiva convenzionale frutto di specifici accordi con altri organismi associativi, Enti pubblici o privati in genere.

Art. 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri. In caso l'espulsione venga confermata essi perdono la qualifica di soci.

La qualifica di socio si perde altresì:

- per sopravvenuta morte del socio;
- per recesso dell'associato
- per perdita dei diritti civili a seguito di condanne definitive;
- per mancato pagamento della quota annuale associativa.

Art. 7

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni, immobili e mobili;
- quote associative personali e/o collettive;
- contributi da parte di Enti pubblici o privati in genere, anche a seguito di pubbliche sottoscrizioni o raccolte di fondi;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9

Il rendiconto economico e finanziario dell'associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 di aprile successivo.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Presidente Vicario;
- il Collegio dei probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 11

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio direttivo o su domanda sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso esposto all'albo della sede, ovvero trasmesso ai soci a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, almeno 8 giorni prima della data dell'assemblea con l'indicazione delle materie poste all'ordine del giorno.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei probiviri;
- approva il rendiconto economico e finanziario dell'associazione;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Presidente Vicario o da altro membro del Consiglio direttivo ovvero, in loro assenza, da persona eletta dalla stessa assemblea. Chi presiede l'assemblea nomina un segretario ed insieme a questi sottoscrive il verbale finale.

Art. 13

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è composto da un minimo di due ad un massimo di dieci membri, designati per la prima volta dai soci fondatori ed in seguito eletti dall'assemblea fra i propri componenti.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica 5 anni.

Art. 14

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte che il presidente dell'associazione o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano necessario. Le riunioni sono regolarmente costituite se sono presenti almeno i due terzi dei membri e le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. In caso di parità di voti, prevale il voto della parte a favore della quale si è pronunciato il Presidente.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'associazione.

Art. 15

Il presidente è legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti.

Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 16

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica cinque anni.

Decide insindacabilmente su tutte le eventuali controversie tra gli associati e l'associazione od i suoi organi, in particolare sulle decisioni di espulsione dei soci.

Art. 17

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio di tre Revisori dei Conti che durerà in carica quanto il Comitato Direttivo.

Art. 18

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.